Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 agosto 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 949.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 6883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 950.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 6884

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 951.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 6884

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. 952.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 6885

1980

LEGGE 8 agosto 1980, n. 426.
Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia . . . . Pag. 6885

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pentasi » 40 confetti, della ditta Lark S.p.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 6109/R) . . . . Pag. 6887

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adimin calcio » 6 fiale da ml 2, della ditta Istituto farmaco biologico A. Pittari, successivamente Industria chimica biologica F.I.D.A.P. (Figli di A. Pittari) S.p.A., in Catania. (Decreto di revoca n. 6089/R) . . . . Pag. 6888

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cabalex B1 », 5 fiale liofilizzate da mg 1000 + 5 fiale da ml 2 di solvente, della ditta Istituto De Angeli S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6068/R) . . . . Pag. 6888

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reumaxil », nella preparazione 20 compresse, della ditta Laboratorio Beta chemioterapico di Moroni Giuseppe, in Brescia. (Decreto di revoca n. 6087/R) . . . . Pag. 6888

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ossifenicol Polivit » 8 e 16 capsule, della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., in Roma e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma - Laboratori biologici S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6110/R) . . . . Pag. 6889

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Abilitazione al « Mediocredito dell'Umbria » a contrarre prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa . . . . Pag. 6889

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.
Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino. Pag. 6890

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.
Istituzione di nuovi tipi di marche da bollo per atti giudiziari e determinazione delle loro caratteristiche tecniche. Pag. 6891

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della Spezia . . . . Pag. 6891

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia . . . . Pag. 6892

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Bologna. Pag. 6892

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Conferma del presidente della Cassa di risparmio di Perugia . . . . Pag. 6892

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Firenze. Pag. 6893

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze . . . . Pag. 6893

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Conferma del presidente della Cassa dei risparmi di Forlì. Pag. 6893

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì . . . . Pag. 6894

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti . . . . Pag. 6894

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino . . . . Pag. 6894

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna . . . . Pag. 6895

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato . . . . Pag. 6895

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria . . . . . . Pag. 6895

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio salernitana, in Salerno . . . Pag. 6896

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Imola . . . . Pag. 6896

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Conferma del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Cuneo . . . . Pag. 6896

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.
Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative « San Marco », « Lauretana », « Galassia » e « Niagara Atlanticus 76 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 6897

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.
Determinazione delle istituzioni creditizie cui le unità sanitarie locali devono affidare la gestione del proprio servizio di tesoreria . . . . Pag. 6897

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.
Determinazione ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301 e dell'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629, dell'importo complessivo delle disponibilità che l'I.N.P.S. può mantenere presso le aziende di credito . . . Pag. 6897

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6898

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 6899

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione . . . . Pag. 6899

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti . . . . Pag. 6899

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « La Pineta di Ostia », in Roma . . Pag. 6899

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina di un componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acerra, di seconda categoria, in liquidazione coatta amministrativa . . Pag. 6899

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso relativo ai risultati del concorso ad un posto di direttore straordinario del ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture foraggere in Lodi . . Pag. 6900

Ospedali di Soresina e Castelleone: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia . Pag. 6900

Ospedali riuniti « SS. Annunziata » di Chieti: Concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia ed U.C.I.C. . . . . Pag. 6900

Ospedale civile di Ceglie Messapico:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6900

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6900

Ospedale civile « S. Camillo De Lellis » di Manfredonia: Concorso ad un posto di primario di cardiologia. Pag. 6900

Ospedale di Tirano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6900

Ospedale « Pesenti-Fenaroli » di Alzano Lombardo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6901

Ospedale di circolo « Causa pia Luvini » di Cittiglio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 6901

Ospedale civile « Giovanni XXIII » di Gioia Tauro: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6901

Istituto ospedaliero provinciale per la maternità di Milano: Concorso ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di patologia perinatale . . . . Pag. 6901

Causa pia ospitaliera « Uboldo » di Cernusco sul Naviglio: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto alla seconda divisione chirurgica . . . Pag. 6901

Ospedale oftalmico fiorentino di Firenze: Concorso ad un posto di primario oculista direttore sanitario Pag. 6901

REGIONI

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. 21.
Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali e in materia di musei di enti locali o di interesse locale . . . . Pag. 6902

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1980, n. 41.
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 . . . . Pag. 6904

Avviso di rettifica . . . . Pag. 6904

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 223 DEL 14 AGOSTO 1980:

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.
Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

(6844)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 949.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 588 dello statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, sono inseriti i seguenti articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Art. 589. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia sono annesse scuole di specializzazione, le quali conducono al conferimento del diploma di specializzazione a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 590. — La direzione di ciascuna scuola viene affidata su proposta del consiglio di facoltà ad un professore di ruolo o fuori ruolo, in accordo con quanto stabilito dalle norme statutarie delle singole scuole.

Gli insegnamenti di ciascuna scuola di specializzazione sono indicati negli articoli dello statuto pertinenti alle scuole medesime. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola secondo modalità che possono anche essere regolamentate nei rispettivi statuti delle singole scuole.

Art. 591. — Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia (salvo diverso indirizzo). L'ammissione alle scuole di specializzazione è subordinata ad un concorso per titoli ed esami.

E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Per nessun motivo possono essere consentite abbreviazioni di corso.

Non si concedono iscrizioni contemporanee a più scuole né è possibile la iscrizione contemporanea ad un corso di laurea e ad una scuola di specializzazione.

Il numero massimo degli iscritti viene stabilito nelle rispettive norme statutarie.

Art. 592. — Per gli iscritti alle scuole di specializzazione è obbligatoria la frequenza continuativa alle lezioni, alle esercitazioni, alle attività cliniche e di laboratorio secondo le modalità che vengono stabilite dai singoli statuti o dai direttori delle scuole.

Tale frequenza è indispensabile per l'ammissione agli esami di profitto.

Il passaggio agli anni di corso successivi al primo è subordinato al superamento di tutti gli esami degli anni di corso precedenti; nei casi di trasferimento da altra scuola decide il consiglio di facoltà su indicazione del direttore della scuola.

Per tutte le scuole e per conseguire il diploma il candidato, oltre agli esami speciali relativi ai singoli insegnamenti, deve sostenere al termine dei corsi esami finali comprendenti:

1) una discussione su una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore della scuola all'inizio dell'ultimo anno di corso e

2) una prova pratica.

Le commissioni per gli esami di profitto sono formate da professori della scuola compreso il titolare dell'insegnamento relativo.

Art. 593. — La commissione per l'esame di diploma è presieduta dal direttore della scuola ed è formata da docenti della scuola secondo le vigenti norme.

Art. 594. — Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse annuali nonché i contributi clinici e di laboratorio in accordo con la normativa vigente e nella misura deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola approvata dalla facoltà.

I contributi clinici e di laboratorio debbono essere integralmente riservati alla scuola per la quale sono stati versati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1980
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **950**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, in adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1244;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 127 dello statuto relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche dell'Università di Firenze sono soppressi gli asterischi degli insegnamenti fondamentali di chimica generale ed inorganica e chimica organica I.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1980
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **951**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1244;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 103, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche dell'Università di Torino, sono soppressi gli asterischi dagli insegnamenti fondamentali di chimica generale ed inorganica, chimica organica I e chimica organica II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1980
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. **952.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 68 dello statuto dell'Università di Bari, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le discipline biennali di agronomia generale e coltivazioni erbacee, di chimica agraria e di economia e politica agraria, comportano un esame alla fine di ciascuno degli anni di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1980
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 102

LEGGE 8 agosto 1980, n. **426.**

Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso ».

Art. 2.

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1982 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, si applica ai concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, relativamente alle vacanze che si verificano, per qualsiasi altra causa, nei ruoli organici complessivi delle varie categorie di personale anche oltre il limite dei posti messi a concorso.

Art. 4.

Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, sentito il consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione.

Art. 5.

Per le esigenze dei centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia è istituito, nell'ambito della carriera esecutiva, il ruolo dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia con la dotazione organica di trecento posti.

Alla istituzione anzidetta si provvede utilizzando anche cento posti del ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione giudiziaria che viene corrispondentemente ridotto.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono emanate le norme relative al programma e alle modalità del concorso di assunzione in servizio.

Nella prima attuazione della presente legge i posti risultanti disponibili dopo l'inquadramento, a domanda, del personale esecutivo attualmente in servizio nei centri elettronici sono messi a concorso riservato agli impiegati delle carriere esecutive del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6.

Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge.

Per la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in conformità dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

Art. 7.

I numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali ».

All'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è aggiunto il comma seguente:

« I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale ».

Art. 8.

L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« All'Ispettorato generale sono destinati, oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo.

I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella *B* allegata alla presente legge.

I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere.

I funzionari dipendono dal capo dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le veci; hanno il proprio ufficio presso le corti di appello indicate nell'allegata tabella *B*, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi, ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati. Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in località diversa da quella in cui hanno il loro ufficio.

In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro può, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella *B* uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero.

Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale ».

Art. 9.

La tabella *C* allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.467.336.000 in ragione d'anno, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario, all'uopo utilizzando per L. 1.325.000.000 l'apposito accantonamento e per L. 142.336.000 la voce « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO —
PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

QUADRO *A*

DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	15	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Ispettore superiore	12
E	Primo dirigente	148	Dirigente di cancelleria presso le corti di appello	23
			Dirigente di segreteria presso le procure generali	23
			Dirigente di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza	78
			Ispettore capo	24
		163		

TABELLA *C*

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	Numero di posti
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392	1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	7
Magistrati di corte di appello e magistrati di tribunale	115
Totale . . .	128

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pentasi » 40 confetti, della ditta Lark S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6109/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 1° aprile 1960 e 26 agosto 1961 con i quali venne registrata al n. 17117 a nome della ditta Lark S.p.a., con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 25/A la specialità medicinale denominata « Pentasi » 40 confetti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche come contestato alla ditta in data 24 gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Pentasi » 40 confetti, registrata al n. 17117 in data 1° aprile 1960 e 26 agosto 1961 a nome della ditta Lark S.p.a., con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 25/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti Regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6792)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adimin calcio » 6 fiale da ml 2, della ditta Istituto farmaco biologico A. Pittari, successivamente Industria chimica biologica F.I.D.A.P. (Figli di A. Pittari) S.p.a., in Catania. (Decreto di revoca n. 6089/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 marzo 1950, con il quale venne registrata al n. 3066 a nome della ditta Istituto farmaco biologico A. Pittari successivamente industria chimica biologica F.I.D.A.P. (Figli di A. Pittari) S.p.a., con sede in Catania, corso Italia n. 111, la specialità medicinale denominata: « Adimin calcio » 6 fiale da ml 2 preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Adimin calcio » 6 fiale da ml 2 registrata al n. 3066 in data 18 marzo 1950 a nome della ditta Istituto farmaco biologico A. Pittari successivamente Industria chimica biologica F.I.D.A.P. (Figli di A. Pittari) S.p.a., con sede in Catania, corso Italia n. 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6691)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cabalex B1 », 5 fiale liofilizzate da mg 1000 + 5 fiale da ml 2 di solvente, della ditta Istituto De Angeli S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6068/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 10 luglio 1964 col quale venne registrata al n. 20735 a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Serio, n. 15, codice fiscale n. 00714730157 la specialità medicinale denominata: « Cobalex B1 » 5 fiale liofilizzate da mg 1000 + 5 fiale da ml 2 di solvente, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che il controllo effettuato in data 16 gennaio 1978 su campioni del prodotto ha avuto esito non favorevole in quanto le quantità ritrovate rispetto a quelle dichiarate sono state dell'83% per il complesso idrossocobalamina-glicina e dell'84% per il tiamin-monofosfato come contestato alla ditta in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Cobalex B1 » 5 fiale liofilizzate da mg 1000 + 5 fiale da ml 2 di solvente registrata al n. 20735 in data 10 luglio 1964 a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Serio, n. 15, codice fiscale n. 00714730157.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6571)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reumaxil », nella preparazione 20 compresse, della ditta Laboratorio Beta chemioterapico di Moroni Giuseppe, in Brescia. (Decreto di revoca n. 6087/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 4 aprile 1975, con il quale venne registrata al n. 11707 la specialità medicinale « Reumaxil » (già ZO XIL) nella preparazione 20 compresse, a nome della ditta Laboratorio Beta chemioterapico di Moroni Giuseppe, di sesso maschile, nato a Orzinuovi (Brescia) il 12 settembre 1935, con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Giulio Uberti, 8, codice fiscale n. MRN GPP 35P12 G149B, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole in quanto ha evidenziato l'assenza del principio attivo dichiarato così come contestato alla ditta interessata in data 12 dicembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata in data 18 luglio 1979;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Reumaxil » (già ZO XIL) 20 compresse, registrata al n. 11707 in data 4 aprile 1975 a nome della ditta Laboratorio Beta chemioterapico di Moroni Giuseppe, di sesso maschile, nato a Orzinuovi (Brescia) il 12 settembre 1935, con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Giulio Uberti, 8, codice fiscale n. MRN GPP 35P12 G149B.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6689)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ossifenicol Polivit » 8 e 16 capsule, della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., in Roma e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma - Laboratori biologici S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6110/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 14 febbraio 1958 e 13 agosto 1958 con i quali venne registrata al n. 13534 a nome della ditta Consorzio Neoterapico Nazionale S.p.a. con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, la specialità medicinale denominata: « Ossifenicol Polivit » 8 e 16 capsule preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata in data 21 dicembre 1971 registrata a Roma il 23 dicembre 1971 al n. 38153 con cui la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta alla ditta Farmaroma - Laboratori farmaco biologici S.r.l., codice fiscale 00424550580;

Atteso che la ditta interessata non ha mai richiesto la registrazione a proprio nome della suddetta specialità medicinale;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Ossifenicol Polivit » 8 e 16 capsule, registrata al n. 13534 in data 14 febbraio 1958 e 13 agosto 1958 a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla n. 101 e succesivamente ceduta alla ditta Farmaroma - Laboratori farmaco biologici S.r.l., con sede in Roma, via Prenestina n. 707 codice fiscale 00424550580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6793)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Abilitazione al « Mediocredito dell'Umbria » a contrarre prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 13 febbraio 1980 con la quale il « Mediocredito dell'Umbria », ente di diritto pubblico, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 del predetto Mediocredito;

Vista la nota del 5 febbraio 1980 con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte del « Mediocredito dell'Umbria »;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

Il « Mediocredito dell'Umbria », fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6940)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 ed, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1973, n. 373;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei partecipanti all'istituto in data 8 maggio 1978 e 17 dicembre 1979;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, con sede in Torino, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA.

Art. 1. — In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 27 ottobre 1972 ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, esercente il credito fondiario ed edilizio, ha istituito una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente gestione, contabilità e bilancio distinti.

La sezione è denominata « Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - Sezione opere pubbliche » ed ha sede in Torino presso l'istituto. La competenza territoriale della sezione si identifica con quella dell'istituto.

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonché a favore di imprese di nazionalità italiana, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative a opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, da realizzare nell'ambito della sfera di competenza della sezione.

Art. 3. — I mutui di cui all'articolo precedente saranno accordati alle condizioni, con le modalità, i limiti e le garanzie previsti dalle norme vigenti.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Art. 4. — Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire diecimiliardi assegnata dall'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta. Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Art. 5. — La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta con la disciplina, le modalità e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso istituto.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta — per l'intervento alle riunioni del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, costituite con delibera del consiglio di amministrazione, nonché per lo svolgimento di incarichi particolari di natura straordinaria attribuiti con delibera del consiglio stesso — una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

A coloro che risiedono in località diversa da quella dell'istituto o si recano fuori sede per ragioni di servizio competono inoltre il rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di soggiorno, secondo i criteri stabiliti dall'assemblea, non cumulabili con analoghi rimborsi da parte dell'istituto.

Art. 6. — La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta secondo le norme stabilite per l'istituto medesimo.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea.

Per l'intervento alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato ai sindaci spetta una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Ai sindaci che risiedono in località diversa dalla sede dell'istituto competono il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno, secondo i criteri stabiliti dall'assemblea, non cumulabili con analoghi rimborsi da parte dell'istituto.

Art. 7. — Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle direzioni locali dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta.

La sezione rimborserà all'istituto le spese relative al personale, nonché le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 9. — Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente:

1) per un decimo al fondo di riserva fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

2) per i residui nove decimi:

a) all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, a titolo di remunerazione del fondo di dotazione in misura non superiore al 6%;

b) l'eventuale parte restante, per una metà, ancora al fondo di riserva e, per l'altra metà, a disposizione dell'assemblea, la quale potrà destinarla ad ulteriore remunerazione del fondo di dotazione fino al limite massimo dell'8%;

c) l'eventuale eccedenza ancora al fondo di riserva.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(6946)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Istituzione di nuovi tipi di marche da bollo per atti giudiziari e determinazione delle loro caratteristiche tecniche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1962, concernente la determinazione delle caratteristiche di una speciale carta e di speciali marche per gli atti giudiziari;

Considerato che, in esecuzione della predetta legge 7 febbraio 1979, n. 59, occorre istituire nuovi tipi di marche per atti giudiziari e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite marche per atti giudiziari nei seguenti valori:

L. 1.400 (millequattrocento);
L. 2.800 (duemilaottocento);
L. 4.200 (quattromiladuecento);
L. 4.900 (quattromilanovecento);
L. 9.800 (novemilaottocento).

Art. 2.

Le marche di cui all'articolo precedente sono stampate in calcografia a due colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm 30 × 48 e nel formato stampa di mm 26 × 44,5.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri.

La vignetta, comune a tutti i valori, che si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione, con un contorno scuro, consta di un pannello centrale nella cui parte alta è posto il simbolo della bilancia, al centro la dizione « Marche per Atti Giudiziari » in carattere romano contornato in chiaro, in basso la doppia dizione del valore numerico della marca preceduto dalla parola « Lire » e dallo stesso valore in lettere posto tra parentesi in carattere bastone, il tutto sopra un fondo che degrada dallo scuro al chiaro verso l'alto.

Il pannello è circoscritto su tre lati da una cornice realizzata con un motivo bianco-linea ripetuto; alla base una formella rettangolare destinata a ricevere la serie e la numerazione.

La serie e il numero sono stampati tipograficamente in nero.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

valore da L. 1.400 : rosso porpora e bleu nerastro;
valore da L. 2.800 : bruno concentrato e viola malva;
valore da L. 4.200 : verde smeraldo e terra di Siena;
valore da L. 4.900 : viola malva e rosso;
valore da L. 9.800 : nero e bleu oltremare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7599)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980, ha espresso parere favorevole sulla proposta per la conferma dell'avv. Franco Franchini a presidente e dell'avv. Mario Fortelli a vice presidente della Cassa di risparmio della Spezia;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

L'avv. Franco Franchini e l'avv. Mario Fortelli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7528)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vice presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale, nella riunione del 23 maggio 1980, ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina dell'avv. Antonio Brizioli a vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia ed ha ritenuto, sulla base dei motivi insiti nella proposta del Governatore, che possa prescindersi dal criterio preferenziale indicato nell'art. 2 della citata legge 3 giugno 1938, n. 778, e quindi derogarsi alla propria direttiva del 5 agosto 1965, in quanto l'avv. Brizioli, non socio della Cassa, per le sue qualità professionali e personali, possiede le capacità richieste per concorrere a realizzare le finalità istituzionali della Cassa medesima;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

L'avv. Antonio Brizioli è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7537)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980, ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del prof. Gian Guido Sacchi Morsiani a presidente della Cassa di risparmio di Bologna;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 25 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. Gian Guido Sacchi Morsiani è nominato presidente della Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7538)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Conferma del presidente della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980, ha espresso parere favorevole sulla proposta per la conferma del prof. Giuseppe Guerrieri a presidente della Cassa di risparmio di Perugia;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Guerrieri è confermato presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7536)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del dott. Lapo Mazzei a presidente della Cassa di risparmio di Firenze;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 25 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il dott. Lapo Mazzei è nominato presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7532)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vice presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale, nella riunione del 23 maggio 1980, ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del prof. avv. Alberto Predieri a vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze ed ha ritenuto, sulla base dei motivi insiti nella proposta del Governatore, che possa prescindersi dal criterio preferenziale indicato nell'art. 2 della citata legge 3 giugno 1938, n. 778, e quindi derogarsi alla propria direttiva del 5 agosto 1965, in quanto il prof. avv. Predieri, non socio della Cassa, per le sue qualità professionali e personali, possiede le capacità richieste per concorrere a realizzare le finalità istituzionali della Cassa medesima;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 25 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. avv. Alberto Predieri è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7533)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Conferma del presidente della Cassa dei risparmi di Forlì.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la conferma del rag. Manlio Bartoletti a presidente della Cassa dei risparmi di Forlì;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il rag. Manlio Bartoletti è confermato presidente della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7534)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Nomina del vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vice presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale, nella riunione del 23 maggio 1980, ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del sig. Ennio Sangiorgi a vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì ed ha ritenuto, sulla base dei motivi insiti nella proposta del Governatore, che possa prescindersi dal criterio preferenziale indicato nell'art. 2 della citata legge 3 giugno 1938, n. 778, e quindi derogarsi alla propria direttiva del 5 agosto 1965, in quanto il sig. Sangiorgi, non socio della Cassa, per le sue qualità professionali e personali, possiede le capacità richieste per concorrere a realizzare le finalità istituzionali della Cassa medesima;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il sig. Ennio Sangiorgi è nominato vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7535)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vice presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 28 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina dell'avv. Giuseppe Cirio a vice presidente della Cassa di risparmio di Asti;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Cirio è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7531)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vice presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del prof. Giuseppe Maspoli a vice presidente della Cassa di risparmio di Torino;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Maspoli è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7530)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;
Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;
Considerato che occorre provvedere alla nomina del vice presidente della predetta Cassa;
Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del prof. avv. Fabio Alberto Roversi Monaco a vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna ed ha ritenuto, sulla base dei motivi insiti nella proposta del Governatore, che possa prescindersi dal criterio preferenziale indicato nell'art. 2 della citata legge 3 giugno 1938, n. 778, e quindi derogarsi alla propria direttiva del 5 agosto 1965, in quanto il prof. avv. Roversi Monaco, non socio della Cassa, per le sue qualità professionali e personali, possiede le capacità richieste per concorrere a realizzare le finalità istituzionali della Cassa medesima;
Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 25 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. avv. Fabio Alberto Roversi Monaco è nominato vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7539)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;
Visto il vigente statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato;
Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente della predetta Cassa;
Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la conferma del dott. Silvano Bambagioni a presidente e del dott. Mario Bernocchi a vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato;
Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il dott. Silvano Bambagioni e il dott. Mario Bernocchi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7527)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;
Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;
Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente della predetta Cassa;
Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 28 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la conferma del rag. Vittorio Guido a presidente e del dott. Gianfranco Pittatore a vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria;
Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il rag. Vittorio Guido e il dott. Gianfranco Pittatore sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con

sede in Alesandria, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7529)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio salernitana, in Salerno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 28 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del dott. Pasquale Di Lallo a presidente e del sig. Davide Morlicchio a vice presidente della Cassa di risparmio salernitana;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il dott. Pasquale Di Lallo e il sig. Davide Morlicchio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7526)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 28 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del prof. Demos Palladini a presidente e del dott. Sotero Gandolfi Colleoni a vice presidente della Cassa di risparmio di Imola;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. Demos Palladini e il dott. Sotero Gandolfi Colleoni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7525)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Conferma del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e dei vice presidenti della predetta Cassa;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 28 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la conferma dell'ing. Lamberto Bellani a presidente e dell'ing. Antonio Turbiglio e del perito agrario Paolo Bonardi a vice presidenti della Cassa di risparmio di Cuneo;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

L'ing. Lamberto Bellani è confermato presidente e l'ing. Antonio Turbiglio e il perito agrario Paolo Bonardi sono confermati vice presidenti della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7524)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative « San Marco », « Lauretana », « Galassia » e « Niagara Atlanticus 76 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto delle sentenze numeri 206/80, 207/80, 208/80 e 209/80 emesse in data 28 febbraio 1980 con le quali il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza delle società cooperative edilizie a r.l. « San Marco », « Lauretana », « Galassia » e « Niagara Atlanticus 76 », tutte con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre le cooperative in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Le società cooperative edilizie a r.l. « San Marco », « Lauretana », « Galassia » e « Niagara Atlanticus 76 », costituite per rogito notaio Otello Massimi di Anzio in data 22 ottobre 1976, sono poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Leonardi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7633)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Determinazione delle istituzioni creditizie cui le unità sanitarie locali devono affidare la gestione del proprio servizio di tesoreria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma primo, del citato decreto-legge, il quale, tra l'altro, stabilisce che le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma primo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono affidare la gestione del proprio servizio di tesoreria ad una delle seguenti istituzioni creditizie:

istituti di credito di diritto pubblico;

banche di interesse nazionale;

banche di credito ordinario con un patrimonio non inferiore a lire 300 milioni;

casse di risparmio, monti di credito su pegno di 1ª categoria, banche popolari e casse rurali ed artigiane con un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.

E' fatta salva la normativa dettata, in via generale, dalla Banca d'Italia in merito ai servizi di tesoreria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7625)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Determinazione ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301 e dell'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629, dell'importo complessivo delle disponibilità che l'I.N.P.S. può mantenere presso le aziende di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 52 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301;

Considerato che, in relazione a quanto disposto dal secondo comma del predetto art. 52 del decreto-legge n. 301 sopra richiamato, deve essere determinato, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629, l'importo complessivo delle disponibilità che l'Istituto nazionale della previdenza sociale può mantenere presso le aziende di credito;

Ritenuto che l'importo massimo di dette disponibilità può essere individuato in lire seicento miliardi;

Decreta:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a tenere presso le aziende di credito disponibilità liquide per un importo complessivo non superiore a seicento miliardi di lire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7655)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi dell'11 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,05	843,05	843 —	843,05	843 —	—	842,95	843,05	843,05	843,05
Dollaro canadese	728,25	728,25	728 —	728,25	728,05	—	728 —	728,25	728,25	728,25
Marco germanico	471,80	471,80	471,60	471,80	471,85	—	471,94	471,80	471,80	471,80
Fiorino olandese	433,67	433,67	433,30	433,67	433,55	—	433,56	433,67	433,67	433,65
Franco belga	29,597	29,597	29,50	29,597	29,60	—	29,595	29,597	29,597	29,58
Franco francese	204,05	204,05	203,70	204,05	204 —	—	203,95	204,05	204,05	204,05
Lira sterlina	1998,70	1998,70	1998 —	1998,70	1997,50	—	1998,80	1998,70	1998,70	1998,70
Lira irlandese	1784 —	1784 —	1785 —	1784 —	1785,65	—	1783 —	1784 —	1784 —	—
Corona danese	152,85	152,85	152,70	152,85	152,80	—	152,85	152,85	152,85	152,85
Corona norvegese	173,18	173,18	173,20	173,18	173,20	—	173,30	173,18	173,18	173,18
Corona svedese	202,20	202,20	202,15	202,20	202,10	—	202,13	202,20	202,20	202,20
Franco svizzero	510,65	510,65	510,20	510,65	510,85	—	510,05	510,65	510,65	510,20
Scellino austriaco	66,615	66,615	66,58	66,615	66,60	—	66,66	66,615	66,615	66,60
Escudo portoghese	16,80	16,80	17,10	16,80	11,70	—	17 —	16,80	16,80	16,80
Peseta spagnola	11,689	11,689	11,69	11,689	17,05	—	11,67	11,689	11,689	11,68
Yen giapponese	3,732	3,732	3,72	3,732	3,71	—	3,732	3,732	3,732	3,73

Media dei titoli dell'11 agosto 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50 % » » 1968-83	84,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,200
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	82,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,650
» » » » 1- 3-1979/81	99,650
» » » » 1- 7-1979/81	99 —
» » » » 1-10-1979/81	98,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,450
» » » » 1- 5-1979/82	97,500
» » » » 1- 7-1979/82	97,850
» » » » 1-10-1979/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,750
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,625
» » » 12 % 1- 4-1982	94,875
» » » 12 % 1-10-1983	92,750
» » » 12 % 1- 1-1984	92,825
» » » 12 % 1- 4-1984	92,800
» » » 12 % 1-10-1984	92,250
» » » 12 % 1-10-1987	90,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843 —
Dollaro canadese	728,125
Marco germanico	471,87
Fiorino olandese	433,615
Franco belga	29,596
Franco francese	204 —
Lira sterlina	1998,75
Lira irlandese	1783,50
Corona danese	152,85
Corona norvegese	173,24
Corona svedese	202,165
Franco svizzero	510,65
Scellino austriaco	66,637
Escudo portoghese	16,90
Peseta spagnola	11,679
Yen giapponese	3,732

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

elettronica biomedica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) fisica generale II (base);
2) fisica generale I (raddoppio);
3) fisica generale I (raddoppio).

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di architettura:

1) storia dell'urbanistica;
2) storia dell'architettura.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) meccanica razionale;
2) fisica sperimentale;
3) istituzioni di fisica nucleare;
4) analisi numerica II;
5) analisi matematica II;
6) chimica analitica clinica.

Facoltà di scienze politiche:

diritto agrario italiano e comparato.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

tecnica di borsa.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:

storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7637)

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 11 luglio 1980, n. 611/1.14.2 Div. S, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.p.a. Laboratori farmaco biologici Ellen di Milano, di una somma di L. 2.600.000 da destinare all'istituto di clinica pediatrica, prima cattedra di clinica pediatrica, dell'ateneo modenese, per l'istituzione di una borsa di studio annuale da destinare ad un laureato per ricerche sul tema dell'immunologia applicata alla nefrologia infantile.

(7642)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto ministeriale addì 15 luglio 1980 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti viene prorogata fino al 30 giugno 1981 ed il dott. Giangiacomo Dapino è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati nel precedente decreto ministeriale 10 agosto 1977.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1980, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7485)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « La Pineta di Ostia », in Roma

Con decreto ministeriale 21 luglio 1980 il dott. Francesco Garofalo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « La Pineta di Ostia », in Roma, in sostituzione del prof. Cosimo Rodio.

(7392)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acerra, di seconda categoria, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1973, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Acerra, di seconda categoria, con sede in Acerra (Napoli) e ha posto lo stesso in liquidazione coatta secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 9 agosto 1973, con cui tra l'altro l'avv. Mario Rosario Pepe è stato nominato componente del comitato di sorveglianza del suddetto Monte;

Considerato che l'avv. Mario Rosario Pepe è deceduto e occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Armando Rinaldi, nato a Napoli il 17 febbraio 1917 è nominato componente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acerra, di seconda categoria, con sede in Acerra (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

Il Governatore: CIAMPI

(7183)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso, ad un posto di direttore straordinario del ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture foraggere in Lodi.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del 5 agosto 1980 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono pubblicati il decreto ministeriale 2 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1980, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 16 e la relazione della commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria — carriera direttiva scientifica — per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture foraggere, con sede in Lodi.

(7571)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soresina (Cremona).

(2741/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia ed U.C.I.C.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di cardiologia ed U.C.I.C.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieti.

(2736/S)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(2730/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del 31 ottobre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(2730/S-bis)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(2737/S)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tirano (Sondrio).

(2738/S)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(2739/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(2740/S)

OSPEDALE CIVILE « GIOVANNI XXIII » DI GIOIA TAURO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(2724/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di patologia perinatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di patologia perinatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(2733/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto alla seconda divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto alla seconda divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lomdardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(2734/S)

OSPEDALE OFTALMICO FIORENTINO DI FIRENZE

Concorso ad un posto di primario oculista - direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista-direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Firenze.

(2735/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. 21.

Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali e in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I
FINALITA'

Art. 1.

La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di realizzare, quale necessaria premessa per il suo ulteriore sviluppo socio-economico, una maggiore conoscenza della organizzazione umana regionale e della sua evoluzione, promuove la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale riferito alla realtà geografico-territoriale e storica della Liguria.

A tal fine promuove, indirizza e coordina l'individuazione, la inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e ambientali di interesse regionale e comunque di sua competenza ai sensi della legislazione vigente e, raccogliendo ogni tipo di testimonianza ad essi riferita, istituisce il relativo catalogo; favorisce la funzione educativa e l'uso didattico di tali beni; interviene a sostegno della realizzazione dei programmi di divulgazione predisposti dagli enti locali, finalizzati alla crescita civile ed intellettuale dei cittadini liguri e del loro rapporto con l'ambiente storico e naturale.

Promuove, inoltre, l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei musei in sistemi coordinati con la corrispondente organizzazione delle biblioteche di enti locali o di interesse locale di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61.

Art. 2.

La Regione, nel perseguire tali obiettivi:

opera di intesa con gli enti locali e con i competenti organi centrali e periferici dello Stato;

promuove la partecipazione degli enti, delle istituzioni e delle associazioni culturali o di promozione culturale;

stabilisce rapporti di collaborazione con la scuola di ogni ordine e grado con gli istituti di ricerca e con l'Università, stipulando apposite convenzioni.

Titolo II
CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 3.

I beni oggetto della catalogazione regionale, sono tutti i beni mobili o immobili, singoli, di insieme o in raccolta, in quanto patrimonio culturale e testimonianza della vita, della storia e delle tradizioni delle popolazioni liguri.

Tali beni possono essere così raggruppati:

naturali e naturalistici;
paesistici, architettonici e urbanistici;
archeologici;
etnografici, antropologici, linguistici e musicali;
storici, artistici e iconografici;
bibliografici;
archivistici.

Art. 4.

L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali viene condotta con criteri scientificamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei beni stessi, e in collaborazione con gli enti locali, con l'istituto centrale per il catalogo e la documentazione, con l'istituto centrale per il restauro, con l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche, con l'istituto centrale per la patologia del libro nonchè con gli uffici centrali e periferici dello Stato ed in particolare con il comitato regionale per i beni culturali, secondo le competenze determinate dalla legislazione vigente.

Art. 5.

La Regione, attraverso le proprie strutture:

cura la diffusione dei criteri metodologici e il coordinamento delle attività di individuazione, inventariazione e catalogazione;

cura la redazione, l'aggiornamento e la conservazione dei dati raccolti e del materiale documentario;

provvede alla diffusione dei dati e del materiale di catalogo e alla progettazione e realizzazione delle eventuali relative pubblicazioni, anche in collaborazione con l'istituto centrale per il catalogo e la documentazione, con l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con gli uffici periferici dello Stato.

Art. 6.

I documenti inventariali quali schede, fotografie, microfilms materiale iconografico e vario, sono conservati presso l'ufficio regionale ed il centro del sistema competenti.

Tale documentazione è pubblica e la relativa consultazione è disciplinata da apposito regolamento.

Titolo III
I MUSEI: COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 7.

Al fine di favorire la partecipazione consapevole e creativa dei cittadini all'organizzazione socio-economica e civile della Regione, i musei degli enti locali si intendono organizzati come servizio culturale pubblico rivolto allo sviluppo delle conoscenze, degli studi e della educazione permanente e realizzano le proprie attività, attraverso:

la conservazione dei beni culturali nel loro contesto territoriale originario e la loro raccolta;

la ricerca scientifica nel settore dei beni culturali ed ambientali;

le iniziative volte a promuovere la diffusione della conoscenza dei beni culturali e ambientali in tutte le loro forme e manifestazioni sul territorio regionale.

Art. 8.

Gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, provvedono all'istituzione e al funzionamento dei musei, formulano proposte alla Regione circa l'individuazione della localizzazione dei centri dei sistemi museali e provvedono alla formazione dei sistemi stessi, stanziano le somme necessarie nel proprio bilancio. In particolare, assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'incremento e alla conservazione del patrimonio culturale, all'espletamento dei servizi del museo e alla attuazione dei relativi programmi.

Art. 9.

Gli enti locali, ispirandosi nella loro autonomia ad uno schema tipo di regolamento regionale, adottano un regolamento dei musei di loro competenza, garantendone la massima possibilità di accesso e utilizzazione in relazione alle esigenze dei lavoratori per quanto concerne il tempo libero e le necessità didattiche delle istituzioni scolastiche.

Art. 10.

I sistemi museali istituiti dagli enti locali svolgono attività di coordinamento, ricerca e diffusione relative ai beni culturali raccolti nei musei e comunque di tutti quelli indicati all'art. 3 della presente legge.

I sistemi sono costituiti da musei collegati tra di loro, presso uno dei quali funziona il centro organizzativo del sistema che provvede direttamente alle operazioni scientifiche e tecniche di individuazione, inventariazione e catalogazione dei beni culturali ambientali di cui all'art. 4 e al coordinamento con i sistemi bibliotecari di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61.

Art. 11.

Presso ciascun museo un'apposita commissione, nominata dagli enti locali interessati, esprime pareri circa gli indirizzi per la gestione del museo stesso agli enti proprietari.

La commissione è composta:

a) da rappresentanze degli enti locali interessati elette in modo da garantire la presenza delle minoranze dei vari consigli;

b) da un'adeguata rappresentanza dei consigli scolastici distrettuali;

c) dal direttore del museo e da un'adeguata rappresentanza del personale scientifico e tecnico del museo stesso.

Gli enti locali interessati possono disporre indennità a titolo di rimborso spese ai componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente comma, fatte salve le vigenti norme per quanto riguarda il proprio personale.

Titolo IV

I MUSEI: COMPITI DELLA REGIONE

Art. 12.

La Regione nell'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento previste dall'art. 1 della presente legge:

1) elabora i criteri di metodo validi su tutto il territorio per il restauro, la manutenzione, la conservazione, la protezione e la vigilanza sui beni culturali in collegamento e in collaborazione con analoghe iniziative dei competenti organi dello Stato;

2) coordina le iniziative degli enti locali e individua la localizzazione dei centri dei sistemi museali; l'individuazione è effettuata dalla giunta regionale sulla base dei criteri contenuti nel programma pluriennale di cui all'art. 14;

3) promuove la acquisizione pubblica dei beni culturali di interesse locale;

4) promuove e organizza, nel quadro della vigente disciplina in materia di formazione professionale, la formazione e l'aggiornamento di personale addetto ai musei e alle attività di conservazione e catalogazione dei beni culturali.

Art. 13.

La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sostiene spese ed eroga contributi per l'individuazione, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali sul territorio regionale; eroga contributi per:

1) l'istituzione e la ristrutturazione dei musei di enti locali o di interesse locale, ivi compresi l'acquisto di beni e attrezzature e la esecuzione di opere di manutenzione necessarie alle esigenze conservative e di sicurezza. L'istituzione di nuovi musei viene promossa tenuto conto del programma di cui all'art. 14 della presente legge;

2) il funionamento dei centri dei sistemi museali con particolare riferimento all'acquisizione di attrezzature e arredi, all'attuazione di iniziative di ricerca e di divulgazione;

3) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei di enti locali o di interesse locale, nonchè dei beni elencati all'art. 3;

4) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei ivi compresi la compilazione di inventari e cataloghi scientifici; la divulgazione delle iniziative culturali e scientifiche anche attraverso attività editoriali;

5) la creazione, l'organizzazione di laboratori di conservazione e restauro, di centri didattici all'interno dei musei con l'impiego degli audiovisivi e delle nuove tecniche di documentazione e di animazione;

6) la promozione di iniziative svolte in collegamento con organismi dello Stato, con altri enti pubblici e con altri enti, istituzioni o forme associative di base, atte a caratterizzare i musei come servizi culturali pubblici polivalenti, con particolare riferimento alla loro funzione formativa ed educativa;

7) l'organizzazione di mostre e manifestazioni in rapporto ai compiti di promozione culturale propri dei musei.

Titolo V

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 14.

La Regione con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge regionale 24 dicembre 1979, n. 50, approva il programma pluriennale per i musei di enti locali o di interesse locale e per la catalogazione dei beni culturali e ambientali.

Il programma indica gli obiettivi e i metodi di coordinamento delle attività della Regione e degli enti locali, i criteri di massima per la localizzazione dei centri dei sistemi museali e per la concessione e l'utilizzazione di contributi regionali.

Art. 15.

Il programma viene trasmesso a tutti gli enti locali, i quali, entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto delle indicazioni contenute nel programma regionale, devono presentare domanda alla Regione per ottenere i contributi allegando una relazione che documenti l'attività svolta, l'utilizzazione dei contributi ottenuti nell'anno precedente, nonchè il successivo programma operativo e finanziario con specificazione annuale.

La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute e dei criteri contenuti nel programma, concede i contributi.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 16.

Il primo programma pluriennale ha decorrenza dall'anno 1981.

Per l'anno 1980 gli enti locali presentano le domande di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale concede i contributi sulla base di criteri approvati dal consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 17.

In attesa della legge regionale prevista dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, gli enti indicati alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla inventariazione dei beni culturali di loro pertinenza, separatamente dagli altri beni.

Entro i successivi trenta giorni il comune interessato prende atto delle operazioni di cui al precedente comma con apposita deliberazione che viene trasmessa alla giunta regionale per i fini previsti dal titolo II della presente legge.

Il comune provvede inoltre alle successive operazioni di catalogazione dei suddetti beni.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal primo comma del presente articolo, gli enti di cui al primo comma e, successivamente, le unità sanitarie locali presso le quali i beni sono ubicati, secondo le disposizioni dei comuni competenti, assicurano un'adeguata fruizione ed uso dei beni stessi da parte del pubblico.

Le operazioni di cui ai commi primo e secondo sono altresì effettuate anche nei confronti dei beni acquisiti dagli enti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, in termini di competenza e di cassa, di quota, pari a L. 100.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1979 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, del cap. 3610: « Spese per il funzionamento del catalogo dei beni culturali ed ambientali » con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa;

b) utilizzo, in termini di competenza e di cassa, di quota, pari a L. 150.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » iscritto al cap. 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finaniario 1979 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980, del cap. 3615: « Contributi per il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale per il restauro, la conservazione, l'integrità e la sicurezza delle raccolte nei musei » con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa e del cap. 3620: « Contributi per il miglioramento, l'incremento delle raccolte, la compilazione e l'edizione di cataloghi scientifici, di strumenti didattici con l'impiego di audiovisivi e di altre tecniche » con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;

c) prelevamento di L. 400.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal cap. 9010: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e conseguente istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:

3625: « Contributi per l'istituzione e l'acquisto di arredi e di attrezzature per il funzionamento dei centri dei sistemi museali » con lo stanziamento di L. 60.000.000 in termini di competenza e di cassa;

3630: « Contributi per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali » con lo stanziamento di L. 240.000.000 in termini di competenza e di cassa;

3635: « Spese per il potenziamento e l'acquisto di attrezzature per il catalogo dei beni culturali e ambientali » con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 aprile 1980

MAGLIOTTO

(5904)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1980, n. **41.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *maggio* 1980)

(6162)

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 22 aprile 1980, n. 26, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 24 aprile 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1980, all'articolo unico, dopo la lettera *a*) dell'art. 37, capo II della convenzione tipo, i due commi che seguono sono sostituiti dai seguenti:

b) costo della costruzione determinato di intesa tra comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio nonchè del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457: L. . . . .;

c) costo delle opere di urbanizzazione fissata con delibera consiliare n. . . . .; in data . . . ., in conformità delle tabelle parametriche della Regione: L. . . . .;

d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche e generali, I.V.A. ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile: L. . . . .

Ai fini del calcolo del prezzo di cessione degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si intende la somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze ».

All'art. 37, capo V della convenzione tipo di cui all'art. 8 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, la parola « trenta » viene sostituita con la parola « venti ».

All'art. 37, capo V della convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art. 9/*b* della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, il primo e secondo comma vengono sostituiti dai seguenti commi:

Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compravendita degli stessi è stabilito in L. . . . ./mq. per la superficie complessiva (Sc) come appresso determinata.

Tale prezzo è ricavato in base:

a) costo della costruzione determinato d'intesa tra comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio;

b) costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera consiliare n. . . . . in data . . . . in conformità delle tabelle parametriche della Regione nella misura di L. . . . .;

c) costo dell'intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione determinato dal comune sulla base del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di recupero di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457;

d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche generali, I.V.A. ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile: L. . . . .

Ai fini del calcolo del prezzo iniziale degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si intende la somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze.

All'art. 37, capo VI della convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art. 9/*b* della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, la parola « trenta » viene sostituita con la parola « venti ».

(6163)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802230)